

8839/16

20
7.000
38



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 12.02.2016
Sentenza n. 442/2016
Reg. gen. n. 50144/2014

composta dai signori:

dott. Mario Gentile	Presidente
dott. Ugo De Crescenzo	Consigliere
dott. Mirella Cervadoro	Consigliere
dott. Ignazio Pardo	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato ad (omissis) ;
avverso la sentenza del 16/06/2014 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
uditi i difensori, avv. (omissis) per la parte civile (omissis) , che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese chiedendo il rigetto del ricorso;
avv. (omissis) per (omissis) , che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale ed insistendo per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza del Giudice di Pace dello stesso capoluogo che aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.833,34 di multa per i reati di minaccia e danneggiamento non aggravati, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Ricorre in Cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale emesso sentenza di non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato in ordine al reato di minaccia e, quanto al reato di danneggiamento, per non avere dichiarato l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi che il motivo di ricorso inerente il reato di danneggiamento, è superato dall'intervenuta depenalizzazione della fattispecie – quando, come nel caso in esame, non connotata da violenza o minaccia alla persona o altrimenti aggravata – per effetto dell'art.2, comma 1, lett.l) del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

Ne consegue che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. L'altro motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale dava atto che nei confronti dell'imputato era stata emessa nel primo grado di giudizio di altro procedimento, altra sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti, per effetto dell'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso Ufficio di Procura competente in ordine al reato di minaccia per cui si procede in questa sede.

Dava atto, altresì, della circostanza che il reato di minaccia, quanto ai tempi ed alle modalità, sarebbe assorbito in quello di maltrattamenti.

Per il che, osserva il Collegio, la questione posta dal difensore, non implicando accertamenti di fatto, è deducibile in questa sede, secondo quanto viene ritenuto nella giurisprudenza di legittimità qui condivisa, superandosi il contrasto che vi è in atto allorché, invece, tale accertamento in fatto risulti necessario (Sez.5 n. 2807 del 06/11/2014, Verde. Per i diversi orientamenti, Sez.6 n. 44632 del 31/10/2013, Pironti, che ritiene la questione deducibile in cassazione; Sez.2 n. 2662 del 15/10/2013, Galiano, che ritiene la questione non deducibile).

Fatta questa premessa, tuttavia, correttamente il Tribunale riteneva infondata la questione, sottolineando che l'azione penale che aveva dato luogo al processo per il reato di maltrattamenti, era stata esercitata il 20.5.2008, data della

richiesta di rinvio a giudizio; mentre, quella relativa all'odierno procedimento era stata esercitata il 18.5.2007, data del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

L'eccezione, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta nel procedimento avviato per ultimo, poiché, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale ed a cui anche il Collegio aderisce, l'applicazione del divieto invocato avviene per effetto della preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal medesimo P.M. dei due distinti procedimenti penali (Sez.U n. 34655 del 2005; Sez.5, n.37670 del 05/07/2012, Ferrini).

Sotto questo aspetto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

3.L'abrogazione del reato di danneggiamento comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Infatti, nel primo grado di giudizio (e senza alcuna modifica nel giudizio di appello) la pena base era stata fissata ritenendo più grave proprio il reato di danneggiamento, sicché occorre procedere ad una nuova rideterminazione della pena ed alle statuizioni consequenziali, comportanti valutazioni discrezionali di merito non adottabili in questa sede (Sez.6 n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa; Sez.4, n. 41569 del 27/10/2010, Negro). Spese della parte civile al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod.pen. come contestato al capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.


Annulla, altresì, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Cosenza per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.02.2016

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Mario Gentile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 3 MAR. 2016



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

